

**SEZIONE I – INFORMAZIONI SUL CONFIDI (Cooperativa di Garanzia collettiva fidi)****ASCOMFIDI FONDO DI GARANZIA PER IL CREDITO ALLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE SOC. COOP. - ED IN FORMA ABBREVIATA ASCOMFIDI SOC. COOP.**Con sede legale in **Via Manzoni 2 - Cremona 26100**Telefono **0372 567625 - 0372 567611** - Fax **0372 567630 (Att. Ascomfidi)**E-mail: [cremona@asconfidi.it](mailto:cremona@asconfidi.it) – [asconfidicr@libero.it](mailto:asconfidicr@libero.it)Iscrizione al Registro Imprese di **Cremona: 00370840191** - REA CR 0101001Codice Fiscale e Partita I.V.A.: **00370840191**Iscrizione Albo Coop. a Mutualità Prevalente n. **A162929 del 10/03/05**Numero di iscrizione all'elenco della Banca d'Italia di cui all'art. 155, comma 4, del D.Lgs. n.385/93: **27375****SEZIONE II - INFORMAZIONI IN CASO DI OFFERTA FUORI SEDE**

A cura del soggetto incaricato dell'offerta (dati e qualifica del soggetto incaricato)

Sig. \_\_\_\_\_ Qualifica \_\_\_\_\_

Società \_\_\_\_\_

Con ufficio e indirizzo in \_\_\_\_\_

Telefono fisso \_\_\_\_\_ Telefono cellulare \_\_\_\_\_

Fax \_\_\_\_\_ indirizzo e-mail \_\_\_\_\_

ISCRITTO all'ALBO \_\_\_\_\_ al n° \_\_\_\_\_

**SEZIONE III – CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DELLA GARANZIA CONCESSA DAL CONFIDI**

L'attività di Ascomfidi Soc Coop (di seguito **Confidi**) consiste nella prestazione di garanzie sussidiaria di tipo mutualistico a favore di Ascomfidi Lombardia (di seguito **Controgaranzia**), volte a favorire il finanziamento a breve, medio o lungo termine delle micro, piccole e medie imprese consorziate del Confidi (di seguito **Soci**) da parte di Intermediari Bancari e Finanziari (di seguito **Enti Finanziatori**) convenzionati con Ascomfidi Lombardia. L'elenco dei soggetti convenzionati è disponibile sul sito [www.asconfidi.it](http://www.asconfidi.it) ovvero disponibile in forma cartacea su richiesta del Cliente.

I Soci del Confidi sono tutti i soggetti economici svolgenti attività d'impresa secondo la disciplina comunitaria (imprese PMI), aventi sede in territorio italiano e rispondenti ai requisiti dimensionali previsti dalla normativa sui confidi e dallo statuto.

Il Confidi, nello specifico, controgarantisce il rischio assunto da Ascomfidi Lombardia, di norma, nella misura del 50%.

In caso di escussione da parte della Banca della garanzia rilasciata da Ascomfidi Lombardia ed esaurite le azioni volte al recupero del credito (escussione di eventuali terzi coobbligati e/o di controgaranzie istituzionali), il Confidi riconoscerà ad Ascomfidi Lombardia, secondo le modalità previste dalla convenzione in essere con la stessa, la propria quota degli importi pagati all'Ente Finanziatore, fatti salvi i propri diritti di surroga.

Il finanziamento richiesto dal Socio configura l'obbligazione principale, in relazione alla quale il Confidi garantisce parte del rischio assunto da Ascomfidi Lombardia. Pertanto, se tale obbligazione principale non sorge o si estingue, anche il rapporto accessorio di garanzia perde efficacia.

Allo stesso modo l'eventuale mancato pagamento degli oneri di Ascomfidi Lombardia e del Confidi da parte del Socio, inficia la validità della garanzia.

La prestazione di controgaranzia è applicabile alle operazioni sia a breve che a medio/lungo termine e alle operazioni di locazione finanziaria ed è concessa di norma nella misura del 50%.

Le operazioni assistite da Ascomfidi Lombardia e del Confidi possono essere assistite, qualora sussistano i requisiti di ammissibilità, dalle controgaranzie dei seguenti fondi:

- **Fondo di Garanzia per le PMI** ex. Legge 662/96 art. 2 comma 100 lettera a). In presenza di operazioni ammesse a controgaranzia si terrà conto della natura del garante di ultima istanza nel calcolo dell'assorbimento patrimoniale relativo alla quota di esposizione coperta dalla garanzia del Fondo Centrale di Garanzia per le PMI.
- Fondo Controgaranzie gestito da **Finlombarda S.p.a.**, costituito dalla Regione Lombardia in attuazione della D.G.R. 30.03.16 n. 4989, finalizzato a promuovere la competitività delle PMI.
- Fondo Europeo per gli Investimenti (**FEI**).
- Eventuali altri fondi pubblici.

Il Socio dovrà acconsentire a fornire al Confidi tutta la documentazione necessaria per la gestione delle suddette controgaranzie/agevolazioni.

**SEZIONE IV – PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE DELLA CONTROGARANZIA CONCESSA DAL CONFIDI**

Le prestazioni di controgaranzia per i Soci sono regolate dalle seguenti condizioni economiche:

**Tassa di ammissione:** € 50.00 una tantum.

**Quota di capitale sociale:** pari al 5% del finanziato, arrotondato per eccesso all'unità superiore di quota sociale (quota sociale dal valore unitario pari a euro 12.91). La quota di capitale sociale sarà **interamente rimborsata** all'estinzione di tutte le linee di credito assistite dalla garanzia o controgaranzia di **Ascomfidi Cremona**, dietro presentazione di apposita richiesta del socio, secondo quanto previsto dagli articoli 2532 e 2535 del Codice Civile e dalle norme statutarie (artt. 14, 15, 16, 17 e 18).

**Costo prestazione garanzia:** è calcolato in percentuale sull'importo concesso dall'Istituto di credito, a seconda del tipo d'affidamento prescelto (breve termine-fido di cassa, medio lungo termine chirografari, medio lungo termine ipotecari), come qui di seguito dettagliato:

- **Costo operazioni breve termine: fido di cassa**
  - costo istruttoria pratica: 1.5% dell'importo della linea concessa, ridotto all'1.0% in occasione del primo rinnovo, allo 0.5% al secondo e dal terzo rinnovo in poi a costo zero
  - commissione di garanzia: 1.0% annuo su linea concessa

- **Costo operazioni medio lungo termine: chirografari**
  - commissione di garanzia: tre fasce differenziate in base al rating dell'impresa scaturente dall'attività di istruttoria: 0.40%, 0.60% e 0.70% del finanziamento in ragione d'anno di durata dello stesso. Fascia A rating (rating migliore) costo garanzia 0.40% annuo, Fascia B (rating intermedio) costo garanzia 0.60% annuo, Fascia C rating (rating inferiore) costo garanzia 0.70% annuo. Non sono previsti costi istruttoria.
- **Costo operazioni medio lungo termine: ipotecari**
  - commissione di garanzia: 0,30% del finanziamento in ragione d'anno di durata dello stesso senza distinzione di rating. Non sono previsti costi istruttoria.

Sarà possibile applicare riduzioni per iniziative di particolare significato e per operazioni individuate dai competenti organi societari. Nel caso di utilizzo della controgaranzia FEI – CIP2, Finlombarda o della controgaranzia del Fondo Centrale (L.662/96) la riduzione sarà almeno del 25%. Tutte le spese indicate vengono trattenute al perfezionamento/erogazione del finanziamento assistito da garanzia. commissione fideiussoria è esclusa da IVA ai sensi dell'art. n. 4 del D.P.R. 633/72. All'atto del perfezionamento della prestazione di garanzia saranno comunicati, con apposita lettera, gli importi trattenuti a titolo di commissioni, spese e quota sociale relativi all'operazione.

#### **Deposito cauzionale**

A discrezione dell'Organo deliberante di Asconfidi Lombardia o Ascomfidi Cremona, secondo autonoma valutazione del rischio relativo all'operazione garantita, potrà essere richiesta al Socio/Cliente la prestazione di un **Deposito Cauzionale**. Detto Deposito Cauzionale è infruttifero e potrà essere restituito anche in corso di ammortamento dell'operazione garantita.

Tutti gli importi relativi alle competenze di Asconfidi Lombardia ed Ascomfidi Cremona di cui sopra, verranno trattenute dalla Banca all'atto dell'erogazione del finanziamento. La commissione fideiussoria è esclusa da IVA ai sensi dell'art. n. 4 del D.P.R. 633/72. All'atto del perfezionamento della prestazione di garanzia saranno comunicati, con apposita lettera, gli importi trattenuti a titolo di commissioni, spese e azioni relativi all'operazione.

#### **SEZIONE V – CONDIZIONI PER IL RILASCIO DELLA GARANZIA CONCESSA AL SOCIO**

L'**ammissione a Socio** e la **concessione** della controgaranzia sono deliberate, dal Consiglio di Amministrazione come previsto dallo Statuto sociale.

Il Confidi non è tenuto ad inviare "comunicazioni periodiche" al Socio, in quanto il rapporto di garanzia non registra movimenti contabili successivi all'accensione e neppure un saldo contabile. fatta salva la possibilità per il Socio di richiedere al Confidi il rendiconto riepilogativo del proprio rapporto.

L'intervento in controgaranzia del Confidi si estingue alla naturale scadenza della garanzia rilasciata oppure anticipatamente, previo rilascio di un atto liberatorio da parte della Banca o di altro soggetto beneficiario della garanzia, senza necessità di alcuna comunicazione.

Inoltre, il rapporto di controgaranzia si chiude qualora la garanzia rilasciata dal Confidi sia escussa da Ascomfidi Cremona per inadempimento del Socio.

Al ricorrere delle circostanze di seguito descritte il rapporto si intenderà automaticamente risolto senza necessità di preventiva comunicazione da parte del Confidi all'Impresa e, di conseguenza, la garanzia concessa sarà priva di efficacia ed il relativo certificato sarà da ritenersi nullo nelle seguenti situazioni:

- comunicazione della banca o intermediario finanziario della volontà di non concedere il finanziamento garantito;
- mancato pagamento da parte del Socio delle competenze spettanti al Confidi.

Il Socio ha diritto di recedere dalla controgaranzia, fatti salvi i rapporti con i soggetti beneficiari della stessa.

Il Confidi può richiedere all'Intermediario (di norma, la banca) di incassare dal Socio le competenze trattenendole dal finanziamento erogato, senza l'obbligo di preventiva comunicazione al Socio del pagamento in questione.

#### **SEZIONE VI – PROCEDURE DI RECLAMO**

Il Socio può presentare reclamo all'**Ufficio Reclami**, a mezzo di:

- Lettera raccomandata A/R indirizzata a:  
**Ascomfidi Soc Coop – via Manzoni 2 – Cremona 26100**
- E-mail indirizzata a: [cremona@asconfidi.it](mailto:cremona@asconfidi.it) / [ascomfidicr@libero.it](mailto:ascomfidicr@libero.it)
- PEC indirizzata a: [ascomfidicr@legalmail.it](mailto:ascomfidicr@legalmail.it)

L'Ufficio reclami deve rispondere entro 60 giorni dalla data di presentazione del reclamo.

Se il Socio non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, prima di ricorrere alla competente Autorità Giudiziaria, può rivolgersi all'**Arbitro Bancario Finanziario (ABF)**. Per avere informazioni sulla procedura da seguire per rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere al Confidi.

Il Confidi mette a disposizione dell'Impresa - presso i propri locali e sul proprio sito internet (in allestimento) – le guide relative all'accesso all'ABF.

Il presente rapporto è regolato dalla legge italiana.

#### **SEZIONE VII - LEGENDA**

**Arbitro Bancario Finanziario (ABF):** strumento di risoluzione stragiudiziale delle controversie istituito dalla Banca d'Italia.

**Confidi:** i consorzi e le società che svolgono l'attività di garanzia collettiva dei fidi e cioè che utilizzano risorse provenienti in tutto o in parte dalle imprese consorziate o clienti per la prestazione mutualistica ed imprenditoriale di garanzie volte a favorirne il finanziamento da parte delle banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario.

**Controgarante:** è il soggetto che garantisce la garanzia rilasciata da Ascomfidi Cremona.

**Coobbligati:** Soci dell'Impresa, suoi esponenti o soggetti terzi, che prestano garanzia per il buon fine dell'operazione di finanziamento.

**Definizione di PMI** (cfr. D.M. 18/04/2005 del Ministero delle Attività Produttive, pubblicato sulla G.U. n. 238 del 12/10/2005, e raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 06/05/2003): La categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (complessivamente definita MPMI) è costituita da imprese che hanno meno di 250 occupati, e hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro (tali due requisiti devono entrambi sussistere). In particolare, nell'ambito della categoria delle PMI, si definisce piccola impresa l'impresa che ha meno di 50 occupati, e ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro. Nell'ambito della categoria delle PMI, si definisce microimpresa l'impresa che ha meno di 10 occupati, e ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.

**Enti finanziatori:** le banche e gli altri intermediari finanziari che hanno erogato un finanziamento a favore dei clienti del Confidi e che sono garantiti dal Confidi stesso.

**Fondo di Garanzia per le PMI:** indica il Fondo di Garanzia a favore delle piccole e medie imprese di cui all'art. 2, comma 100, lettera a), della legge 662/1996 e successive modifiche e integrazioni. Trattasi di una garanzia pubblica a fronte di finanziamenti concessi dalle Banche anche per investimenti all'estero. Per le notizie relative al Fondo, si rimanda alla Legge 662/96 e successive modifiche reperibile sul sito internet dell'ente gestore Mediocredito Centrale – Banca del Mezzogiorno - [www.mcc.it](http://www.mcc.it)

**Fondo Controgaranzie gestito da Finlombarda S.p.a.,** costituito dalla Regione Lombardia in attuazione della D.G.R. 30.03.16 n. 4989, finalizzato a promuovere la competitività delle PMI.

**Fondo Europeo per gli Investimenti (FEI):** indica il Fondo, costituito da Banca Europea per gli Investimenti (BEI), la Commissione e le istituzioni finanziarie europee private, che ha come obiettivo di sostenere la creazione, la crescita e lo sviluppo di piccole e medie imprese (PMI) attraverso strumenti di capitale di rischio e di garanzia.

**Garante:** è il Confidi (Asconfidi Lombardia) che ha rilasciato la garanzia nell'interesse del Cliente e a favore dell'Ente Finanziatore.

**Garanzia sussidiaria:** il creditore (banca) ha l'obbligo di rivolgersi preventivamente al debitore principale (socio) ai fini del rimborso delle somme finanziate.

**Offerta fuori sede:** quando l'offerta (intesa come promozione, collocamento e conclusione del contratto di garanzia) viene svolta dal Confidi in luogo diverso dalla propria sede o dalle proprie dipendenze.

**Offerta in sede:** quando l'offerta (intesa come promozione, collocamento e conclusione del contratto di garanzia) viene svolta dal Confidi nella propria sede o nelle proprie dipendenze. Per "dipendenza" si intende qualunque locale del Confidi adibito al ricevimento del pubblico per le trattative e la conclusione di contratti, anche se l'accesso è sottoposto a forme di controllo.